

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 settembre 2021, n. 0152/Pres.

**Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per ammodernamento delle unità abitative ammobiliate a uso turistico, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia - SviluppoImpresa).**

---

Modifiche approvate da:

DPRReg. 5/8/2022, n. 0103/Pres. (B.U.R. 17/8/2022, n. 33).

#### CAPO I

##### DISPOSIZIONI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità
- Art. 3 bis Regime di aiuto
- Art. 4 Elenco delle agenzie immobiliari e società di gestione immobiliare turistica

#### CAPO II

##### INIZIATIVA FINANZIABILE E SPESE AMMISSIBILI

- Art. 5 Iniziative finanziabili
- Art. 6 Spese Ammissibili
- Art. 7 Intensità del contributo

#### CAPO III

##### PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E CONCESSIONE DELL'INCENTIVO

- Art. 8 Modalità di presentazione delle domande
- Art. 9 Avvio dell'iniziativa
- Art. 10 Informazioni sul procedimento e nota informativa
- Art. 11 Istruttoria delle domande
- Art. 12 Divieto generale di contribuzione
- Art. 13 Modalità di assegnazione del contributo
- Art. 14 Modalità di concessione e di erogazione dei contributi

#### CAPO IV

## RENDICONTAZIONE DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO

- Art. 15 Rendicontazione della spesa ammessa a contributo
- Art. 16 Modalità di presentazione della rendicontazione
- Art. 17 Variazione dell'iniziativa in corso di realizzazione
- Art. 18 Liquidazione e rideterminazione del contributo concesso

### CAPO V

#### OBBLIGHI, VINCOLI, ANNULLAMENTO, REVOCA E CONTROLLI

- Art. 19 Obblighi dei beneficiari
- Art. 20 Variazioni soggettive dei beneficiari
- Art. 21 Annullamento e revoca del provvedimento di concessione
- Art. 22 Ispezioni e controlli

### CAPO VI

#### DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 23 Rinvio
- Art. 24 Entrata in vigore

CAPO I  
DISPOSIZIONI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1  
(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e modalità per la concessione di appositi contributi per l'ammmodernamento delle unità ammobiliate a uso turistico ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3. (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (Sviluppo impresa), di seguito denominata legge.

Art. 2  
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- a) unità abitative ammobiliate a uso turistico: gli immobili di cui agli articoli 26 e 47bis della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive);
  - b) società di gestione immobiliare: qualsiasi impresa esercitata in forma societaria che, sulla base di quanto previsto dall'oggetto sociale, svolge effettivamente attività di gestione immobiliare, ivi compresa la locazione di immobili;
  - c) agenzia immobiliare o società di gestione immobiliare turistica, specializzata nella gestione di immobili residenziali turistici: impresa che esercita attività di intermediazione immobiliare che, quale mandataria o sub locatrice, gestisce la locazione di almeno 30 unità abitative ammobiliate a uso turistico, come definite alla lettera a);
  - d) sistema delle agenzie: aggregazioni in forma di reti di impresa tra le agenzie immobiliari o società di gestione immobiliare di cui alla lettera c) aventi sede legale o unità operativa in Regione;
  - e) imprese: soggetti di cui alla lettera c) (società di gestione immobiliare) e soggetti di cui alla lettera d) (sistema delle agenzie);
  - f) disciplinare sugli standard: documento che fissa gli standard qualitativi necessari per poter iscrivere l'immobile alla banca dati regionale delle unità ammobiliate a uso turistico. Il contenuto del disciplinare è concordato con le associazioni di categoria, operatori del settore, agenzie immobiliari, gestori di cui all'articolo 35, e proprietari ed è coordinato con i parametri di classificazione di cui all'allegato "I" della Legge Regionale 9 dicembre 2016 n. 21 e successive modificazioni;
  - g) banca dati regionale delle unità ammobiliate a uso turistico: elenco delle unità ammobiliate a uso turistico che assicurano gli standard minimi fissati dal disciplinare. A seguito dell'inserimento nella banca dati, gli immobili riceveranno il codice identificativo regionale, coincidente con il codice ISTAT.

### Art. 3

#### *(Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità)*

1. Possono beneficiare del contributo i proprietari persone fisiche di unità abitative ammobiliate a uso turistico site sul territorio regionale, per un numero massimo di quattro unità immobiliari per ogni singolo beneficiario, che si obbligano a collocare e mantenere le medesime unità immobiliari nel mercato delle locazioni mediante una delle imprese aderenti al sistema delle agenzie, aventi sede operativa nel comune dell'immobile oggetto di contributo o comunque in alternativa ad una distanza, calcolata su strada,<sup>1</sup> non superiore a dieci chilometri dall'unità immobiliare stessa, rilevabile dai siti internet Michelin o Google Maps,<sup>2</sup> per un periodo non inferiore a otto anni.

2. Il proprietario richiedente deve individuare l'impresa con le caratteristiche di cui al comma 1 e all'articolo 4 del presente regolamento, e sottoscrivere, in data antecedente alla domanda, un accordo bilaterale che impegni le parti, in caso di concessione del contributo, alla stipula di un contratto di gestione dell'immobile oggetto di contributo per un periodo minimo di otto anni.

3. Il Beneficiario può riservare ad uso personale una sola unità immobiliare per un periodo massimo di tre settimane all'anno.

### Art. 3 bis

#### *(Regime di aiuto)<sup>3</sup>*

1. I contributi sono concessi secondo la regola "de minimis", di cui al Regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del Regolamento (UE) 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima impresa non può superare i 200.000,00 € nell'arco di tre esercizi finanziari ad un'impresa unica.

### Art.4

#### *(Elenco delle agenzie immobiliari e società di gestione immobiliare turistica)*

---

<sup>1</sup> Parole aggiunte da art. 1, c. 1, lett. a), DPRReg. 5/8/2022, n. 0103/Pres. (B.U.R. 17/8/2022, n. 33). Le modifiche non si applicano alle domande pervenute nell'anno 2021 con riferimento al Bando approvato con decreto 2626/PROTUR dd. 02/11/2021 del Direttore Centrale attività produttive e turismo.

<sup>2</sup> Parole aggiunte da art. 1, c. 1, lett. b), DPRReg. 5/8/2022, n. 0103/Pres. (B.U.R. 17/8/2022, n. 33). Le modifiche non si applicano alle domande pervenute nell'anno 2021 con riferimento al Bando approvato con decreto 2626/PROTUR dd. 02/11/2021 del Direttore Centrale attività produttive e turismo.

<sup>3</sup> Articolo aggiunto da art. 2, c. 1, DPRReg. 5/8/2022, n. 0103/Pres. (B.U.R. 17/8/2022, n. 33). Le modifiche non si applicano alle domande pervenute nell'anno 2021 con riferimento al Bando approvato con decreto 2626/PROTUR dd. 02/11/2021 del Direttore Centrale attività produttive e turismo.

1. Le imprese di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), aggregate in forma di rete di impresa, aventi sede legale o unità locale operativa in Regione, per poter operare e sottoscrivere l'accordo di cui all'articolo 3 comma 2 del presente regolamento e stipulare il successivo contratto per la gestione degli immobili oggetto di contributo per almeno otto anni, dovranno iscriversi ad un elenco, tenuto dalla Direzione centrale competente in materia di turismo, con l'apposita procedura informatica descritta nelle linee guida pubblicate sul sito istituzionale della Regione.

2. Tali imprese per iscriversi dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- a) disporre un sito internet che elenchi dettagliatamente i servizi erogati alla clientela;
- b) assicurare un minimo di 40 ore di apertura settimanale della sede o dell'unità locale;
- c) disporre di personale in grado di comprendere ed esprimersi con adeguato livello di conoscenza in almeno due lingue straniere, tra le quali devono essere ricomprese l'inglese e/o il tedesco;
- d) garantire almeno i seguenti interventi a favore della clientela:
  - 1) pulizie iniziali e finali;
  - 2) interventi di ordinaria manutenzione entro 24 ore dalla Segnalazione del guasto o anomalia, finalizzati al ripristino dei servizi interrotti o, se necessario, alla sostituzione dei beni e servizi in dotazione;
  - 3) eventuali implementazioni della dotazione dell'unità abitativa ad uso turistico.

3. L'elenco di tali imprese è pubblicato sul sito istituzionale della Regione con aggiornamento annuale.

4. L'eventuali modifiche relativi ai requisiti, di cui ai commi 1 e 2, dovranno essere comunicate, entro 60 giorni, dalle agenzie immobiliari e società di gestione immobiliare turistica iscritte all'elenco alla Direzione centrale competente in materia di turismo che provvederà all'aggiornamento dei dati o alla cancellazione per il venir meno del requisiti minimi.

## CAPOII INIZIATIVA FINANZIABILE E SPESE AMMISSIBILI

### Art.5 *(Iniziativa finanziabili)*

1. Sono finanziabili le seguenti iniziative:
- a) lavori di ampliamento, di ristrutturazione, di ammodernamento e di straordinaria manutenzione delle unità abitative ammobiliate ad uso turistico;
  - b) acquisto di arredi e attrezzature ed elettrodomestici da collocare nell'unità abitativa ammobiliata a uso turistico.

Art.6  
(Spese ammissibili)

1. Per i lavori di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) sono ammissibili:
- a) Rifacimento di pavimentazioni interne (demolizione, rimozione e ricostruzione);
  - b) Rifacimento di pavimentazioni esterne di balconi, terrazzi (demolizione, rimozione e ricostruzione);
  - c) Rifacimento di rivestimenti e/o intonaci interni e tinteggiatura;
  - d) Riparazione o sostituzione di infissi sia interni che esterni e serramenti;
  - e) Riparazione, integrazione o rinnovamento:
    - 1) impianto elettrico;
    - 2) impianto di riscaldamento;
    - 3) impianto igienico e idrico-sanitario compresa la sostituzione dei sanitari;
    - 4) impianto antifurto;
  - f) Installazione, adeguamento di impianto di climatizzazione;
  - g) Installazione/sostituzione di tende da sole, citofoni, videocitofoni, antenne<sup>4</sup>;
  - g bis) installazione e/o abbonamento a servizi di connettività a internet a disposizione degli ospiti dell'unità immobiliare fino a un massimo di € 500,00 (cinquecento/00).<sup>5</sup>

2. Per gli acquisti<sup>6</sup> di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) sono ammissibili:

- a) Acquisto di arredi da interni ed esterni;
- b) Acquisti di grandi elettrodomestici;

3. Sono ammissibili spese professionali relative agli interventi oggetto di contributo fino al massimo del 10% delle spese ammesse a contributo e comunque non oltre euro 2000 (duemila).

4. Per gli acquisti<sup>7</sup> di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) sono ammissibili oltre alle spese di acquisto delle attrezzature e degli arredi anche quelle per l'eventuale trasporto e montaggio.

5. Non sono ammissibili le spese riguardanti beni soggetti a facile usura, quali biancheria, stoviglie e materiali di consumo, nonché oggettistica, quadri e similari<sup>8</sup>.

---

<sup>4</sup> Parole soppresse da art. 3, c. 1, lett. a), DPRReg. 5/8/2022, n. 0103/Pres. (B.U.R. 17/8/2022, n. 33). Le modifiche non si applicano alle domande pervenute nell'anno 2021 con riferimento al Bando approvato con decreto 2626/PROTUR dd. 02/11/2021 del Direttore Centrale attività produttive e turismo.

<sup>5</sup> Lettera aggiunta da art. 3, c. 1, lett. b), DPRReg. 5/8/2022, n. 0103/Pres. (B.U.R. 17/8/2022, n. 33). Le modifiche non si applicano alle domande pervenute nell'anno 2021 con riferimento al Bando approvato con decreto 2626/PROTUR dd. 02/11/2021 del Direttore Centrale attività produttive e turismo.

<sup>6</sup> Parole sostituite da art. 3, c. 1, lett. c), DPRReg. 5/8/2022, n. 0103/Pres. (B.U.R. 17/8/2022, n. 33). Le modifiche non si applicano alle domande pervenute nell'anno 2021 con riferimento al Bando approvato con decreto 2626/PROTUR dd. 02/11/2021 del Direttore Centrale attività produttive e turismo.

<sup>7</sup> Parole sostituite da art. 3, c. 1, lett. d), DPRReg. 5/8/2022, n. 0103/Pres. (B.U.R. 17/8/2022, n. 33). Le modifiche non si applicano alle domande pervenute nell'anno 2021 con riferimento al Bando approvato con decreto 2626/PROTUR dd. 02/11/2021 del Direttore Centrale attività produttive e turismo.

<sup>8</sup> Parole aggiunte da art. 3, c. 1, lett. e), DPRReg. 5/8/2022, n. 0103/Pres. (B.U.R. 17/8/2022, n. 33). Le modifiche non si applicano alle domande pervenute nell'anno 2021 con riferimento al Bando approvato con decreto 2626/PROTUR dd. 02/11/2021 del Direttore Centrale attività produttive e turismo.

Art. 7  
*(Intensità del contributo)*

1. L'intensità minima e massima del contributo sono pari rispettivamente a euro 10.000 (diecimila) ed euro 20.000 (ventimila) per ogni unità immobiliare e per un massimo di quattro unità ammobiliate a uso turistico per ogni singolo beneficiario.

CAPO III  
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E CONCESSIONE DELL'INCENTIVO

Art. 8  
*(Modalità di presentazione delle domande)<sup>9</sup>*

1. Le domande di finanziamento, sottoscritte dal proprietario delle unità ammobiliate ad uso turistico, sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di turismo, prima dell'avvio delle iniziative, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale. Il Bando e i relativi modelli per la presentazione della domanda sono approvati con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di turismo e pubblicati sul sito internet della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia all'indirizzo [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata.

2. La domanda di contributo è trasmessa alla Servizio regionale competente in materia di turismo, esclusivamente tramite il sistema Istanze On Line a cui si accede dal link pubblicato sul sito istituzionale della Regione, dove sono pubblicati altresì, nella sezione modulistica, il fac-simile della domanda compilato a titolo di esempio e il modulo di delega, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale): SPID-Sistema pubblico di identità digitale, CNS-Carta nazionale dei servizi, CRS – Carta regionale dei servizi.

3. La domanda è presentata con le credenziali di accesso (SPID, CNS, CRS) del proprietario dell'unità abitativa ammobiliata ad uso turistico richiedente.

4. È ammessa la presentazione della domanda anche da parte di un soggetto delegato con procura. In tal caso deve essere allegata alla domanda specifica procura, redatta secondo il modulo pubblicato nella sezione modulistica, unitamente alla copia di un documento di identità in caso di firma autografa.

5. Le domande si considerano prodotte in tempo utile se la procedura di spedizione della domanda informatizzata si è conclusa entro il termine di cui al bando.

---

<sup>9</sup> Articolo sostituito da art. 4, c. 1, DPREg. 5/8/2022, n. 0103/Pres. (B.U.R. 17/8/2022, n. 33). Le modifiche non si applicano alle domande pervenute nell'anno 2021 con riferimento al Bando approvato con decreto 2626/PROTUR dd. 02/11/2021 del Direttore Centrale attività produttive e turismo.

6. I termini di cui al comma 1 sono perentori e le domande presentate al di fuori degli stessi sono archiviate d'ufficio.

7. In caso di comproprietà, la domanda è presentata da uno solo dei proprietari che riceve procura dagli altri comproprietari, persone fisiche. In tal caso deve essere allegata alla domanda specifica procura, redatta secondo il modulo pubblicato nella sezione modulistica, unitamente alla copia di un documento di identità in caso di firma autografa.

8. Le domande per accedere ai contributi possono essere integrate o regolarizzate entro i termini di cui all'articolo 11, comma 2.

9. Le domande per accedere ai contributi sono corredate da:

- a) una breve presentazione del progetto con dettagliata relazione dell'iniziativa e dei preventivi di spesa;
- b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) con cui il proprietario richiedente attesta:
  - 1) di avere assolto l'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo;
  - 2) di possedere i requisiti previsti dall'articolo 3 con specifica evidenza della scia presentata per l'esercizio dell'attività di unità abitativa ammobiliata ad uso turistico o della specifica comunicazione presentata ai sensi dell'articolo 47 bis della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive);
  - 3) di non avere presentato domande di finanziamento su altri canali contributivi aventi ad oggetto le medesime spese;
- c) copia dell'accordo di cui all'articolo 3 comma 2;
- d) solo nel caso in cui il soggetto richiedente sia titolare/socio di un'impresa individuale o in forma societaria, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel pertinente registro nazionale sugli aiuti di Stato per la concessione di aiuti in "de minimis" di cui al Regolamento (UE) 1407/2013;
- e) in caso di comproprietà, copia della procura nel caso di cui al comma 7;
- f) in caso di presentazione della domanda da parte di un soggetto delegato, copia della procura di cui al comma 4.

10. La documentazione di cui al comma 9 è allegata alla domanda attraverso la procedura informatizzata di cui al comma 2, con le modalità indicate nelle "Linee guida alla presentazione della domanda" pubblicate sul sito istituzionale della Regione nella pagina dedicata.

11. La relazione di cui al comma 9, lettera a), nonché le dichiarazioni di cui all'articolo 9 lettere b) e c) sono sottoscritte dal richiedente con le seguenti modalità:

- 1) con firma digitale;



- 2) con firma autografa, apposta sulla versione cartacea, successivamente scansionata, unitamente alla copia di un documento d'identità in corso di validità.

Art. 9  
*(Avvio dell'iniziativa)*

1. Per l'avvio dell'iniziativa, prevista dall'articolo 5, comma 1, si intende:
- a) nel caso di acquisto di beni mobili, la data di consegna degli stessi specificata nell'ordine di acquisto o in documentazione equipollente ovvero, in mancanza, la data della prima fattura;
  - b) nel caso di interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), la data di inizio dei lavori specificata nella documentazione trasmessa all'Amministrazione comunale ovvero, negli altri casi, la data della prima fattura.

2. (ABROGATO).<sup>10</sup>

Art. 10  
*(Informazioni sul procedimento e nota informativa)*

1. Ai fini della comunicazione dei dati previsti dagli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) la Regione predispone un'apposita nota informativa e la rende disponibile istituzionale della Regione nella pagina dedicata dopo la scadenza del termine finale per la presentazione delle domande. Tale comunicazione costituisce comunicazione individuale dell'avvio del procedimento<sup>11</sup>.

Art. 11  
*(Istruttoria delle domande)*

1. Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità previsti dal presente regolamento e dal decreto di cui all'articolo 8, richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa.

---

<sup>10</sup> Comma abrogato da art. 5, c. 1, DPRReg. 5/8/2022, n. 0103/Pres. (B.U.R. 17/8/2022, n. 33). Le modifiche non si applicano alle domande pervenute nell'anno 2021 con riferimento al Bando approvato con decreto 2626/PROTUR dd. 02/11/2021 del Direttore Centrale attività produttive e turismo.

<sup>11</sup> Parole sostituite da art. 6, c. 1, DPRReg. 5/8/2022, n. 0103/Pres. (B.U.R. 17/8/2022, n. 33). Le modifiche non si applicano alle domande pervenute nell'anno 2021 con riferimento al Bando approvato con decreto 2626/PROTUR dd. 02/11/2021 del Direttore Centrale attività produttive e turismo.

2. In caso di domanda irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di dieci giorni per provvedere alla sua regolarizzazione od integrazione causa esclusione.

3. La domanda è archiviata d'ufficio e il responsabile del procedimento ne dà tempestiva comunicazione al richiedente nei seguenti casi:

- a) presentazione della domanda oltre il termine fissato dal Bando;
- b) la domanda è presentata con la procedura informatizzata di cui all'articolo 8, comma 2 utilizzando credenziali di accesso di soggetto diverso dal richiedente e non è stata sottoscritta la relativa procura;<sup>12</sup>
- c) (ABROGATA);<sup>13</sup>
- d) (ABROGATA);<sup>14</sup>
- e) la domanda non è redatta secondo i criteri e le modalità previsti nel relativo schema di domanda e dal bando pubblicato sul sito regionale, e l'irregolarità non è sanabile;
- f) la domanda è priva di elementi essenziali atti a consentire, in sede istruttoria, l'accertamento della sussistenza dei requisiti di ammissibilità della domanda stessa;
- g) il termine assegnato ai sensi del comma 2 per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della domanda decorre inutilmente;
- h) rinuncia intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione.

4. Il responsabile del procedimento, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990.

#### Art. 12

##### *(Divieto generale di contribuzione)*

1. Ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 7/2000, non è ammissibile la concessione di incentivi di qualsiasi tipo a fronte di rapporti giuridici instaurati a qualunque titolo tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado.

#### Art. 13

##### *(Modalità di assegnazione del contributo)*

1. Il contributo è assegnato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di turismo, che approva le domande ammesse a contributo tramite procedura valutativa con procedimento a sportello, ai sensi dell'articolo 36, commi 4, 5 e 6, della legge regionale 7/2000 sulla base degli idonei requisiti previsti nel Bando, fino all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

---

<sup>12</sup> Lettera sostituita da art. 7, c. 1, lett. a), DPRReg. 5/8/2022, n. 0103/Pres. (B.U.R. 17/8/2022, n. 33).

<sup>13</sup> Lettera abrogata da art. 7, c. 1, lett. b), DPRReg. 5/8/2022, n. 0103/Pres. (B.U.R. 17/8/2022, n. 33).

<sup>14</sup> Lettera abrogata da art. 7, c. 1, lett. c), DPRReg. 5/8/2022, n. 0103/Pres. (B.U.R. 17/8/2022, n. 33).

2. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato sul sito istituzionale ([www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it)).

#### Art. 14

##### *(Modalità di concessione e di erogazione dei contributi)*

1. I contributi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di turismo, entro centottanta giorni dalla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande. Con il medesimo decreto è determinato l'ammontare delle spese ammissibili sulla base di quanto stabilito dal comma 2 e l'ammontare del contributo per un massimo di euro 20.000 (ventimila) per unità abitativa ammobiliata a uso turistico.

2. Il contributo non può in ogni caso essere superiore all'ammontare della richiesta avanzata in sede di domanda o all'importo della spesa ritenuta ammissibile.

3. Il contributo è erogato in via definitiva entro centottanta giorni dal ricevimento della rendicontazione di cui all'articolo 15.

#### CAPO IV

##### RENDICONTAZIONE DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO

#### Art. 15

##### *(Rendicontazione della spesa ammessa a contributo)*

1. Ai fini della rendicontazione della spesa sostenuta, il soggetto beneficiario presenta, entro il termine fissato nell'atto di concessione, la documentazione prevista dall'articolo 41 della legge regionale 7/2000 corredata dalla documentazione di cui all'articolo 16.

2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato su istanza motivata del soggetto richiedente e presentata prima della scadenza del termine medesimo.

3. Il termine massimo per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione è di diciotto mesi, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione.

4. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a dieci giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

5. Nel caso in cui la documentazione permanga irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento procede, sulla base della documentazione agli atti, alla rideterminazione o alla revoca del contributo.

## Art. 16

### *(Modalità di presentazione della rendicontazione)*

1. Sono ammissibili tutte le spese sostenute dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda di contributo ed entro il termine ultimo di rendicontazione della spesa. I pagamenti relativi alle spese rendicontate effettuati prima della presentazione della domanda, ovvero successivamente al termine ultimo di rendicontazione, determinano l'inammissibilità delle spese medesime.

2. Per la rendicontazione i beneficiari presentano la seguente documentazione:

- a) la relazione illustrativa dei lavori effettuati;
- a bis) copia della documentazione di spesa intestata al beneficiario (fatture, ricevute fiscali, scontrini fiscali "parlanti" che riportino il codice fiscale del beneficiario o siano collegati ad altro documento da cui si possa desumere il legame con il beneficiario stesso);<sup>15</sup>
- b) dichiarazione che la documentazione di spesa trasmessa ai fini della rendicontazione è conforme<sup>16</sup> ai dati risultanti dalle documentazioni informatiche emesse ai fini fiscali;
- c) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;
- c bis) la dichiarazione contenente gli obblighi di cui all'articolo 19, comma 1;<sup>17</sup>
- c ter) copia del contratto di gestione dell'immobile oggetto di contributo stipulato, per un periodo minimo di otto anni, con una delle imprese aderenti al sistema delle agenzie, aventi sede operativa nel comune dell'immobile oggetto di contributo o comunque in alternativa ad una distanza non superiore a dieci chilometri dall'unità immobiliare stessa, iscritta all'Elenco di cui all'articolo 4.<sup>18</sup>

3. Le spese ammissibili a incentivazione sono comprensive dell'IVA nel caso in cui l'imposta resti a carico del beneficiario.

4. Il pagamento delle spese avviene esclusivamente tramite i seguenti strumenti, pena l'inammissibilità della relativa spesa:

- bonifico bancario o postale, ricevuta bancaria, bollettino postale, carta di credito o debito collegata a un conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario.

5. Il beneficiario prova l'avvenuto sostenimento della spesa attraverso la seguente documentazione di pagamento:

- a) copia di estratti conto bancari o postali dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni e dei prestatori di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa presentati;

---

<sup>15</sup> Lettera aggiunta da art. 8, c. 1, lett. a), DPRReg. 5/8/2022, n. 0103/Pres. (B.U.R. 17/8/2022, n. 33).

<sup>16</sup> Parole sostituite da art. 8, c. 1, lett. b), DPRReg. 5/8/2022, n. 0103/Pres. (B.U.R. 17/8/2022, n. 33).

<sup>17</sup> Lettera aggiunta da art. 8, c. 1, lett. c), DPRReg. 5/8/2022, n. 0103/Pres. (B.U.R. 17/8/2022, n. 33).

<sup>18</sup> Lettera aggiunta da art. 8, c. 1, lett. c), DPRReg. 5/8/2022, n. 0103/Pres. (B.U.R. 17/8/2022, n. 33).

b) copia delle ricevute bancarie e dei bollettini postali dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni e dei prestatori di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa rendicontati.

6. A ogni documento di spesa corrispondono distinti versamenti bancari o postali dalla cui documentazione risulta espressamente l'avvenuta esecuzione e il riferimento allo specifico documento di spesa.

7. Il beneficiario deve dare prova del codice identificativo relativo all'iscrizione dell'immobile di proprietà alla banca dati regionale delle unità ammobiliata a uso turistico.

8. La rendicontazione della spesa sostenuta è presentata esclusivamente via PEC all'indirizzo indicato nel Bando di cui all'art. 8, comma 1, utilizzando la modulistica pubblicata sul sito internet della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia all'indirizzo [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nella sezione dedicata.

9. Non è accolta la rendicontazione della spesa presentata con modalità difformi di cui al comma 8.

#### Art. 17

##### *(Variazione dell'iniziativa in corso di realizzazione)*

1. I beneficiari dei contributi sono tenuti all'esecuzione dell'iniziativa conformemente alle voci di spesa e agli importi ammessi a contributo.

2. Le proposte di variazione nei contenuti e nelle modalità di esecuzione dell'iniziativa relativa alle singole voci di spesa ammesse sono debitamente giustificate e comunicate tempestivamente alla Direzione centrale competente in materia di turismo per l'approvazione secondo le modalità stabilite dal Bando.

3. In difetto della comunicazione di cui al comma 2, la Direzione centrale competente in materia di turismo procede, in fase di approvazione della rendicontazione, procede alla valutazione dell'ammissibilità delle modifiche e delle variazioni apportate al progetto sulla base degli elementi desumibili dalla documentazione di rendicontazione di cui all'articolo 16, comma 2 e dalla documentazione integrativa eventualmente già acquisita in sede istruttoria.

4. Le variazioni all'iniziativa non determinano in alcun caso l'aumento del contributo complessivamente concesso.

#### Art. 18

##### *(Liquidazione e rideterminazione del contributo concesso)*

1. Il responsabile dell'istruttoria procede all'istruttoria della documentazione presentata a rendicontazione dell'iniziativa, verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione dell'incentivo.

2. Il provvedimento di liquidazione è emanato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di turismo entro il termine di centottanta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione.

3. Il contributo liquidabile non è in nessun caso superiore all'importo concesso, anche qualora le spese rendicontate e ritenute ammissibili siano superiori a quelle ammesse a contributo.

## CAPO V OBBLIGHI, VINCOLI, ANNULLAMENTO, REVOCA E CONTROLLI

### Art.19 (*Obblighi dei beneficiari*)

1. I beneficiari dei contributi sono tenuti a rispettare gli obblighi stabiliti in via generale dalla legge regionale 7/2000 e dalla legge 241/1990 e in particolare, al rispetto dei seguenti obblighi:

- a) avviare l'iniziativa in data successiva a quella di presentazione della domanda;
- b) mantenere l'iscrizione dell'immobile oggetto dell'incentivo alla banca dati regionale delle unità ammobiliate a uso turistico per un minimo di otto anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di cui alla lettera c) , o comunque, dalla data di completamento dei lavori, se il contratto è antecedente<sup>19</sup>;
- c) collocare e il mantenere le medesime unità immobiliari nel mercato delle locazioni, per un periodo non inferiore a otto anni, con contratto da sottoscrivere con una delle imprese aderenti al sistema delle agenzie di cui all'articolo 4, con riserva per un periodo massimo di tre settimane per il proprietario per una sola unità immobiliare per stagione. Il periodo di otto anni decorre dalla data di sottoscrizione del contratto o comunque, dalla data di completamento dei lavori, se il contratto è antecedente<sup>20</sup>;
- d) consentire ispezioni e controlli;
- e) rispettare gli obblighi specifici stabiliti dal presente regolamento e gli altri obblighi previsti dalla normativa richiamata.

2. Al fine della verifica del rispetto degli obblighi di cui al comma 1 lettera b), c) ed e), il beneficiario presenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rispetto di tali obblighi entro il 31 marzo di ogni anno a partire dal primo anno successivo all'avvio del contratto, salvo successiva dichiarazione sostitutiva attestante i fatti modificativi, da presentarsi entro il medesimo termine del 31 marzo dell'anno successivo al verificarsi del fatto modificativo.

---

<sup>19</sup> Parole aggiunte da art. 9, c. 1, lett. a), DPRReg. 5/8/2022, n. 0103/Pres. (B.U.R. 17/8/2022, n. 33).

<sup>20</sup> Parole aggiunte da art. 9, c. 1, lett. b), DPRReg. 5/8/2022, n. 0103/Pres. (B.U.R. 17/8/2022, n. 33).

3. In caso di inosservanza dell'obbligo di invio della dichiarazione iniziale o di eventuale successiva dichiarazione qualora dovuta di cui al comma 2, il Servizio della Direzione centrale competente in materia di turismo procede ai controlli ai sensi delle vigenti normative in materia.

4. Prima di disporre i controlli previsti dal comma 3, il Servizio della Direzione centrale competente in materia di turismo ha facoltà di sollecitare l'invio di una delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2, richiedendo la presentazione della stessa entro un termine perentorio.

5. La violazione dei vincoli di cui ai commi 1 e 2 e la mancata collaborazione del beneficiario alla verifica del rispetto dei vincoli prescritti comporta la revoca del contributo erogato.

#### Art. 20

##### *(Variazioni soggettive dei beneficiari)*

1. In caso di variazioni del proprietario dell'unità immobiliare ad uso turistico per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante a condizione che tale soggetto:

- a) presenti specifica domanda di subentro;
- b) sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo in capo al beneficiario originario;
- c) si impegni a rispettare i vincoli di cui all'articolo 19 per il periodo residuo nonché gli altri obblighi prescritti in capo al proprietario originariamente beneficiario.

2. Al fine della valutazione delle condizioni che garantiscono il rispetto di quanto previsto dall'articolo 19, il proprietario subentrante presenta, secondo le indicazioni pubblicate sul Bando, entro 60 giorni dalla registrazione dell'atto relativo alle fattispecie di cui al comma 1 domanda di subentro contenente:

- a) gli estremi dell'atto relativo alla fattispecie di cui al comma 1;
- b) la richiesta della conferma di validità del provvedimento di concessione del contributo in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse e agli obblighi posti a carico del beneficiario originario;
- c) la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti e la conoscenza degli obblighi conseguenti alla conferma del contributo.

3. Il provvedimento del Direttore del Servizio competente in materia di turismo conseguente alla domanda di subentro di cui al comma 1 interviene entro novanta giorni dalla presentazione della domanda medesima.

4. Nel caso in cui le variazioni soggettive di cui al comma 1 abbiano luogo precedentemente alla concessione del contributo, il proprietario subentrante presenta la

domanda di subentro nel procedimento, nelle forme e nei termini di cui al comma 2, e il Direttore del Servizio competente in materia di turismo avvia nuovamente l'iter istruttorio.

#### Art. 21

##### *(Annullamento e revoca del provvedimento di concessione)*

1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario, ovvero qualora:

- a) non siano rispettate le modalità contenute nel Bando pubblicato sul sito internet della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia all'indirizzo [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nella sezione dedicata;
- b) la documentazione giustificativa delle spese o il pagamento delle medesime siano integralmente di data anteriore a quella di presentazione della domanda;
- c) la rendicontazione delle spese sia presentata oltre il termine previsto per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione, ovvero il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione decorra inutilmente e il responsabile del procedimento operi ai sensi dell'articolo 15, comma 5;
- d) sia accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- e) non siano rispettati gli obblighi posti a carico del beneficiario e non vi sia collaborazione dello stesso alla verifica del rispetto dei vincoli prescritti, nel caso di cui all'articolo 19, comma 5;
- f) non siano stati rispettati gli obblighi di cui all'articolo 19, comma 1, lettere b), c) ed e) dal soggetto subentrante secondo le seguenti modalità:
  - 1) revoca del 100% del contributo concesso se uno dei vincoli di cui all'articolo 19 lettere b), c) ed e) vengono meno nei primi due anni dalla concessione;
  - 2) revoca del 80% del contributo concesso se uno dei vincoli di cui all'articolo 19 lettere b), c) ed e) vengono meno al terzo anno dalla concessione;
  - 3) revoca del 50% del contributo concesso se uno dei vincoli di cui all'articolo 19 lettere b), c) ed e) vengono meno al quarto anno dalla concessione;
  - 4) revoca del 40% del contributo concesso se uno dei vincoli di cui all'articolo 19 lettere b), c) ed e) vengono meno al quinto anno dalla concessione;
  - 5) revoca del 30% del contributo concesso se uno dei vincoli di cui all'articolo 19 lettere b), c) ed e) vengono meno al sesto anno dalla concessione;
  - 6) revoca del 20% del contributo concesso se uno dei vincoli di cui all'articolo 19 lettere b), c) ed e) vengono meno gli ultimi due anni dallo spirare del termine dei vincoli stessi.



3. L'Ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di annullamento o di revoca del provvedimento di concessione, secondo quanto previsto dall'articolo 10bis della legge 241/1990.

4. L'Ufficio competente entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, ovvero dalla data di ricevimento della rinuncia al contributo, emana il provvedimento di revoca della concessione o eventualmente di conferma della stessa qualora nel corso dell'iter emergano elementi tali da superare gli aspetti che avevano indotto l'avvio del procedimento di revoca.

Art. 22  
*(Ispezioni e controlli)*

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000 l'Ufficio competente effettua presso i soggetti beneficiari e alle agenzie di cui all'articolo 4, ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione ai contributi concessi e ai requisiti minimi richiesti.

CAPO VI  
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23  
*(Rinvio)*

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 7/2000 e alla legge 241/1990. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 24  
*(Entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.